

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2025, n. 27096

RILEVATO CHE:

1. Nel corso di una verifica disposta dall'amministrazione finanziaria nei confronti di CENTRO CARNE Srl per l'anno di imposta 2013, emerse che quest'ultima aveva concluso una transazione con la propria debitrice Vibrata Carni Srl, rinunciando a parte del credito ed ottenendo, ad estinzione del residuo, la cessione a proprio favore di un ramo d'azienda della stessa.

In conseguenza di tale operazione, la società contribuente aveva iscritto una perdita su crediti, la cui deducibilità era stata tuttavia disconosciuta dall'Amministrazione poiché non emergevano le ragioni economiche della scelta.

Non risultavano, in particolare, elementi dai quali potesse desumersi l'inesigibilità del credito rinunciato o la difficoltà nel relativo recupero; d'altro canto, i soci della cessionaria facevano parte anche della compagine della cedente, insieme ad altri che erano stati amministratori della prima fino a tutto l'anno oggetto di verifica.

L'Agenzia delle entrate notificò, pertanto, a CENTRO CARNE un avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione, ai fini Irap e Ires, gli importi dei quali era stata disconosciuta la deducibilità.

Detto avviso venne impugnato dalla società innanzi alla C.T.P. di Teramo, che respinse il ricorso.

2. La sentenza, oggetto di appello da parte della contribuente, fu integralmente riformata dalla decisione indicata in epigrafe.

Secondo la C.T.R. dell'Abruzzo, la scelta della società di transigere con la propria debitrice non rendeva indeducibile la perdita, dovendosi aver riguardo, sul punto, al solo dato obiettivo che risultava dalla transazione, consistito in una rinuncia al credito, alla quale la perdita conseguiva come effetto sul piano contabile; la deducibilità della perdita, dunque, ben poteva basarsi su fatti oggettivi, che rendano ragionevole la scelta dell'imprenditore di transigere anche per importi inferiori al credito originario.

Su tale base, la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui riteneva insussistente la prova della perdita definitiva non risultando la società debitrice soggetta a procedure concorsuali o simili; a tal fine, infatti, era sufficiente la produzione di copia del bilancio di quest'ultima, effettuata in giudizio dalla contribuente.

Inoltre, in virt  del richiamo ai principi contabili operato dall'art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), occorre fare riferimento al principio Oic 15, in base al quale, ai fini della deduzione del credito per cancellazione, rileva il momento dell'estinzione del corrispondente diritto contrattuale, ci  che era pacificamente avvenuto con la transazione in esame.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, articolando due motivi.

La societ  contribuente ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.

Inizialmente assegnata alla sezione sesta, la causa   stata rinviata per adunanza camerale sul rilievo del difetto del requisito di cui all'art. 374 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Le parti hanno depositato memorie in prossimit  dell'udienza.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 5, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986, l'Agenzia delle entrate critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la comprovata esistenza di una transazione su un credito della societ  a giustificare la cancellazione dal bilancio.

Secondo l'Ufficio, infatti, l'art. 101, comma 5, TUIR imporrebbe la cancellazione dei soli crediti (ovvero della quota-parte di essi) rispetto ai quali   intervenuta rinuncia sorretta da ragionevoli e valide considerazioni economiche; in mancanza di queste ultime, la transazione con rinuncia al credito si risolverebbe in un atto di liberalit , che non genera perdite deducibili.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 n. 4 del D.Lgs. 546/1992 e 132 n. 4 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate osserva che, ove si volesse opinare che la C.T.R. abbia ritenuto la transazione sorretta da valide ragioni giuridiche ed economiche, queste ultime non sarebbero comunque state validamente illustrate, con conseguente nullit  della sentenza impugnata per motivazione apparente.

3. I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, non sono fondati.

3.1. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con il primo motivo, la sentenza impugnata non ha ritenuto superflua, ai fini dell'affermata sussistenza di una perdita deducibile, ogni indagine circa le ragioni economiche sottese alla scelta di addivenire a un accordo transattivo con parziale rinuncia al credito.

Al contrario, i giudici regionali si sono richiamati all'insegnamento che si trae dalle pronunce di questa Corte (fra le quali Cass. n. 10256/2013 e Cass. n. 10643/2018, indicate nella motivazione della sentenza), in termini che possono essere così compendati:

la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, che a tal fine rileva sul piano oggettivo, senza limitazioni o differenziazioni a seconda della circostanza che ha determinata;

la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è quindi fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario;

in tale ottica, infine, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR.

3.2. Muovendo da tali condivisibili premesse, la sentenza impugnata ha, poi, rilevato che il bilancio della debitrice, prodotto dalla contribuente, costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazione che rendeva ragionevole la rinuncia parziale al credito.

Siffatta affermazione, sul piano del diritto, si pone in continuità con l'indirizzo poc'anzi richiamato e, pertanto, non comporta alcuna violazione dell'art. 101, comma 5, TUIR, come sostenuto dalla ricorrente.

Né, del resto, la stessa può essere contestata nei suoi profili fattuali, senza che ci si scontri in una valutazione dei dati probatori, non consentita in questa sede.

3.3. La medesima affermazione, infine, esclude che nel caso di specie possa parlarsi di motivazione apparente della sentenza impugnata.

Posto infatti che, come è noto, quest'ultima anomalia della motivazione sussiste allorché la decisione impugnata sia sorretta da argomenti che, pur se graficamente esistenti, non rendono percepibili le ragioni della decisione, costringendo l'interprete ad integrarle con dati congetturali, la pronuncia della C.T.R., seppur sinteticamente argomentata, consente di individuare con chiarezza quali elementi siano stati ritenuti decisivi nell'indagine sui presupposti per la deducibilità della perdita e, conseguentemente, per quali motivi detta indagine si sia risolta con esito positivo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di imposte sui redditi e deducibilit  delle perdite su crediti (ai sensi dell'art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986), la perdita conseguente alla parziale rinuncia al credito nell'ambito di un accordo transattivo   deducibile.*

Supporto Alla Lettura :

IMPOSTE

Si tratta di quel tributo che colpisce tutti i contribuenti mediante un prelievo coattivo da parte dello Stato utilizzato per finanziare i servizi pubblici fruibili dalla collettivit  (es. sanit  , istruzione o difesa). La differenza con le *tasce* sta nel fatto che queste sono direttamente collegate all'  utilizzo di un servizio specifico e, quindi, vengono pagate per beneficiare di un servizio. Le imposte si dividono in:     **dirette**: gravano direttamente sul reddito o sul patrimonio delle persone fisiche e giuridiche, nel senso che vengono calcolate in base alla capacit  contributiva del soggetto, ovvero alla sua abilit  di generare reddito o possedere beni, sono quindi collegate in modo diretto alla situazione economica del contribuente. Le principali imposte dirette sono:

- IRPEF (*Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*): colpisce il reddito complessivo generato dalle persone fisiche e sui soci delle societ  di persone (SAS o SNC).
- IRES (*Imposta sul Reddito delle Societ *): grava sul reddito delle societ  (SRL).
- IRAP (*Imposta Regionale sulle Attivit  Produttive*): colpisce i redditi prodotti nell'  esercizio di imprese.

    **indirette**: vengono applicate a transazioni commerciali, beni e servizi, sono infatti generalmente incluse nel prezzo dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori e vengono riscosse dai venditori al momento della vendita, per poi essere versate allo Stato, colpiscono, cio , il consumo o la spesa del contribuente. Questo tipo di imposte sono c.d. *regressive*, nel senso che essendo un costo fisso aggiunto al prezzo del bene o servizio, colpiscono in modo pi  incisivo i gruppi a reddito pi  basso in quanto l'  importo dei tributi indiretti non varia in base al reddito o alla ricchezza del consumatore. Le principali imposte indirette sono:

- IVA (*Imposta sul valore aggiunto*): colpisce i beni o i servizi acquistati o scambiati.
- Accise: colpiscono specifici beni di consumo (es. tabacchi, alcolici, benzina e carburanti).
- Imposta di bollo: si versa per la stipula di atti, documenti e scritture private.
- Imposta di registro: colpisce tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di propriet  di beni immobili o diritti reali.

Le imprese sono soggette a entrambe le tipologie di imposte, ma le imposte dirette possono avere un impatto pi  significativo sul loro bilancio, influenzando non solo i profitti netti ma anche le decisioni strategiche riguardo agli investimenti e alla crescita.